

**Proposta di legge**  
**Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità 2018**

**Relazione illustrativa**

**Art. 1:** Nel dicembre 2013 a Prato un rogo sviluppatosi all'interno di un laboratorio tessile portò alla morte di sette lavoratori cinesi, riproponendo all'attenzione dell'opinione pubblica nazionale e internazionale la problematica relativa alle attività produttive svolte nei contesti a più alta densità migratoria. Un tema che nel tempo ha assunto i connotati di una sempre più grave degenerazione a causa delle irregolarità diffuse in tali ambienti. In seguito a tali avvenimenti la Regione Toscana ha attivato, a partire dal 2014, un "Piano straordinario per il lavoro sicuro nell'area Toscana Centro" consistente nell'incremento dei controlli nei confronti delle aziende dell'area pratese, al fine di ripristinare condizioni ordinarie e regolari sia sotto il profilo produttivo che per quanto concerne la sicurezza sui luoghi di lavoro e i rischi connessi alla salute e alla vita dei lavoratori. Le attività di controllo effettuate nell'ambito di tale piano straordinario, coordinato e gestito operativamente dall'Azienda Usl Toscana Centro, prevedono l'affiancamento della Polizia municipale agli ispettori sanitari incaricati dei sopralluoghi nelle aziende, e tale attività straordinaria comporta la necessità di un potenziamento della dotazione di personale del corpo di Pm, altrimenti impossibilitato a sostenere il lavoro di cui trattasi. Il contributo regionale da erogare all'Azienda Usl Toscana centro per finanziare le attività della Polizia municipale in affiancamento alle azioni di controllo effettuate sul territorio comunale nell'ambito del "Piano straordinario di controlli per il lavoro sicuro nell'area Toscana centro", pari a 350.000,00 euro, è calcolato sulla base di quanto già erogato in precedenza come contributo a sostegno di tale attività. La somma rappresenta l'80% della spesa necessaria al Comune di Prato per l'assunzione a tempo determinato di 11 agenti di polizia municipale per 12 mesi, e la percentuale di compartecipazione regionale alla spesa dell'ente è in linea con il cofinanziamento concesso dalla Regione Toscana ai "progetti pilota" degli enti locali di cui all'articolo 3, commi 2, 2 bis e 2 ter e all'articolo 6, comma 1 della legge 16 agosto 2001, n. 38, (Interventi regionali a favore delle politiche locali per la sicurezza della comunità toscana).

**Artt. 2-3:** L'articolo 2 prevede l'assunzione di un onere di natura straordinaria e quindi "una tantum", pari a complessivi euro 315.000,00, da erogare nell'arco del triennio per riportare l'invaso ad una condizione ottimale per la sua gestione. L'erogazione della somma è comunque subordinata alla sottoscrizione dell'accordo di cui all'articolo 4 della l.r. 14/2014. Si prevede, inoltre, la assunzione dell'onere di euro 22.000,00, anch'esso di natura straordinaria, per sostenere la spesa del personale cui sarà affidato l'incarico di redigere il frazionamento delle aree demaniali dell'invaso. La spesa di cui trattasi è parimenti subordinata alla sottoscrizione del sopra citato accordo.

L'articolo 3 prevede l'assunzione di un onere di natura straordinaria e quindi "una tantum", pari a complessivi euro 240.000,00, da erogare nell'arco del triennio per la copertura finanziaria di parte delle spese gravanti sul Comune di Barberino di Mugello per la manutenzione ordinaria delle aree dell'invaso di Bilancino ad esso concesse per la gestione della funzione turistico ricettiva e di valorizzazione dell'invaso medesimo. L'erogazione della somma è comunque subordinata alla sottoscrizione dell'accordo di cui all'articolo 4 della l.r. 14/2014.

**Art 4:** la legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010) riconosce la funzione del volontariato per la salvaguardia dell'ambiente e ne favorisce la collaborazione con le istituzioni pubbliche; l'articolo 17, comma, 2, lett. c) della l.r. 30/2015 stabilisce che i Comuni svolgono attività di sorveglianza per il tramite della

competente polizia municipale per il rispetto degli obblighi e dei divieti previsti dalla medesima legge, dai piani e dai regolamenti dei parchi regionali e dai regolamenti delle riserve naturali; l'articolo 70, comma 4, lett. a) della l.r. 30/2015 stabilisce che i Comuni svolgono attività di sorveglianza per il tramite della competente polizia municipale per il rispetto degli obblighi e dei divieti previsti dal Titolo III della medesima legge, in materia di biodiversità, nonché dai piani di gestione dei Siti della Rete Natura 2000. L'attività in questione è stata attribuita ai comuni a seguito della riorganizzazione delle funzioni disposta con la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni". Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014), attuata con legge regionale 1 agosto 2016, n. 48 (Disposizioni in materia di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 22/2015 e alla l.r. 30/2015). L'articolo 4, per l'anno 2018, prevede uno specifico finanziamento per supportare l'attività di sorveglianza affidata ai comuni, da attuarsi mediante l'organizzazione del servizio volontario di vigilanza ambientale svolto dalle guardie ambientali volontarie di cui al Titolo V della l.r. 30/2015.

**Art. 5:** La Giunta regionale ha approvato nel mese di ottobre uno schema di Protocollo di intesa tra Regione Toscana, Provincia di Livorno, Comune di Capraia Isola, Ente Parco nazionale dell'Arcipelago Toscano, Consiglio Nazionale delle Ricerche -IBIMET Firenze per un progetto di qualificazione e valorizzazione delle risorse dell'Isola di Capraia. Peraltro il Piano di indirizzo territoriale (PIT) con valenza di piano paesaggistico approvato con deliberazione Consiglio Regionale 27 marzo 2015, n. 37 nella scheda "Ambito 8. Piana Livorno-Pisa-Pontedera" prevede in particolare per il territorio dell'Isola di Capraia l'opportunità di garantire azioni e programmi volti a:

- promuovere lo sviluppo di un turismo "verde" e stagionalizzato;
- valorizzare, con funzioni turistico/ricettive e di presidio rurale, le aree della ex colonia penale, promuovendo una gestione agricola dei versanti terrazzati oggi in grave stato di abbandono;
- favorire azioni volte al controllo delle specie vegetali aliene e al mantenimento dell'unico specchio d'acqua naturale dell'Arcipelago Toscano, lo Stagnone di Capraia. La presente disposizione dà concretezza ad alcuni di questi interventi, in particolare finanziando, per l'anno 2018, la progettazione di interventi di valorizzazione del Convento Sant'Antonio e la realizzazione di studi di fattibilità finalizzati al recupero e valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'ex carcere.

**Art. 6:** I cammini e gli itinerari culturali rappresentano un nuovo schema di lettura del territorio regionale, che offre l'occasione per considerare con rinnovato interesse aree fino ad oggi rimaste ai margini dello sviluppo locale. L'archetipo di questo schema è rappresentato dalla via Francigena, su cui la Regione Toscana ha realizzato investimenti importanti per la sua definizione, la messa in sicurezza, il miglioramento del tracciato, l'animazione, l'organizzazione, la promozione e la comunicazione. Il tracciato complessivo è di circa 400 chilometri ed attraversa ambienti assai diversi tra loro: dalla montagna al mare, dal mare alle aree interne; interessando città, borghi, valli. I necessari interventi di manutenzione sono destinati a garantire l'agibilità e la conservazione del percorso nel suo insieme, ripristinando le condizioni ottimali per il transito dell'escursionista. La manutenzione è particolarmente necessaria sui tratti più sensibili, non ricadenti in sede stradale, sui sentieri ed altri tratti al di fuori dei centri urbani. Per sostenere tali interventi, il cui costo medio a chilometro viene stimato in 300 euro, occorre stanziare un contributo straordinario, da assegnarsi ai Comuni capofila delle aggregazioni territoriali, prevedendo che la Giunta disciplini le modalità di assegnazione, in considerazione della giusta ponderazione delle risorse con riguardo ai tratti con

maggiori criticità manutentive.

**Art. 7:** L'intervento disciplinato dal presente articolo trova la sua cornice complessiva nel Piano strategico per lo sviluppo della Costa toscana, allegato al PRS, e un antecedente più puntuale nella deliberazione della Giunta 482/2015, che ha approvato un protocollo di intesa tra la Regione Toscana, la Provincia di Livorno, il Comune di Livorno, il Comune di Collesalvetti, il Comune di Rosignano Marittimo, il Comune di Castagneto Carducci e il Comune di Cecina per accelerare e favorire i processi legati allo sviluppo economico delle aree interessate al fine di garantire la tempestività degli investimenti e favorire tutte le iniziative rivolte all'incremento dell'occupazione. A tale proposito sono stanziati 140.000,00 euro per la progettazione di opere pubbliche finalizzate alla riqualificazione del tessuto urbano.

**Art. 8:** Con questa disposizione si persegue la finalità di finanziare gli interventi di miglioramento e qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico, nel contesto delle politiche regionali di promozione turistica di tutela, valorizzazione e ripristino delle risorse paesaggistiche ed ambientali, di sostegno all'occupazione ed allo sviluppo economico e sociale della montagna. Gli interventi di sostegno saranno erogati con l'obiettivo di favorire la qualificazione ambientale e sportiva delle stazioni invernali e delle aree sciistiche a prevalente utenza locale, di assicurare la fruizione in sicurezza delle stazioni sciistiche e garantire un corretto esercizio di tutti gli sport invernali, di sostenere la capacità turistica, durante tutto l'arco dell'anno, del territorio dei tre comprensori interessati, promuovendone lo sviluppo economico e sociale, di promuovere e qualificare gli sport invernali in ambito agonistico e amatoriale nel rispetto dell'ambiente e del paesaggio, di promuovere il mantenimento dei livelli occupazionali anche dell'indotto delle aree di montagna vocate agli sport invernali, nonché di ripristinare l'ambiente attraverso lo smantellamento di impianti obsoleti ed inutilizzati. Gli interventi saranno attuati in conformità alla Decisione della Commissione UE del 19.12.2013 Aiuto di Stato n. 36882 (2013/N) – Italia.

**Art. 9:** Specifiche disposizioni in materia di “Interventi contro la violenza di genere” sono state introdotte nell'Art. 26 decies della legge regionale 82/2015 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016.) che ha poi esaurito la sua operatività. Con il presente articolo si conferma l'interesse della Regione alla realizzazione di tali interventi autorizzando la Giunta regionale a stanziare la somma complessiva di euro 1.765.000,00, di cui euro 605.000,00 per l'anno 2018. Nella presente proposta vengono altresì introdotte disposizioni specifiche destinate all'istituzione dell'elenco regionale dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio operanti sul territorio regionale, a rafforzamento dell'attuale strategia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere. Con tale articolo si sostituisce interamente la disciplina introdotta dal già citato art. 26 decies che, per chiarezza e certezza applicativa, viene abrogato.

**Art. 10:** In occasione della recente ricognizione del patrimonio mobiliare e immobiliare (cfr DGR 990/2016), propedeutica al trasferimento dei beni dalle tredici aziende soppresse alle tre aziende unità sanitarie locali di nuova istituzione, è emerso che alcuni immobili non sono mai stati intestati alle aziende sanitarie. I beni in questione possono essere accorpatisi in due grandi categorie: quella dei beni di proprietà dei comuni che avrebbero dovuto essere trasferiti alle nuove aziende sanitarie con la procedura di cui all'articolo 111 della l.r. 24 febbraio 2015, n.40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) e quella dei beni di proprietà di enti vari (dalle IPAB ai disciolti enti ospedalieri, alle province) che avrebbero dovuto essere trasferiti ai comuni con vincolo di destinazione alle unità sanitarie locali (all'epoca prive di personalità giuridica) in base all'articolo 13, comma 2 della legge regionale 24 maggio 1980, n. 68 (Disciplina dell'utilizzazione del patrimonio della contabilità e dei

contratti delle Unità. Sanitarie Locali). Per sanare questo tipo di situazioni è necessario predisporre con legge una procedura ad hoc, più snella di quella prevista dal citato articolo 111. Il testo dell'articolo prevede che sia i beni di proprietà dei comuni che i beni appartenenti ai disciolti enti ospedalieri e ad altri enti siano trasferiti con decreto del Presidente della Giunta regionale alle aziende sanitarie.

**Art. 11:** è necessario rimodulare l'erogazione dei contributi straordinari all'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) per la continuità territoriale dell'Isola d'Elba, in considerazione dei tempi di svolgimento delle procedure da parte di ENAC per l'affidamento del servizio di collegamento aereo. Poiché l'originaria previsione della l.r. 89/2016 prevedeva risorse per l'anno 2017 non impiegate se ne prevede l'abrogazione con la proposta di legge di stabilità e qui si rinnova la disposizione a decorrere dal 2018.

**Art. 12:** L'articolo prevede lo stanziamento di 5 milioni di euro per la progettazione definitiva della estensione verso Sesto Fiorentino della linea 2.2 e della tratta stazione Leopolda-Le Piagge verso Campi Bisenzio della Linea 4.1 della tramvia della piana fiorentina, cofinanziata anche dagli enti locali interessati.

**Art. 13:** È opportuno supportare con contributi straordinari i comuni con minore popolazione e con minore possibilità di intervento per fronteggiare le principali esigenze di mantenimento della rete stradale locale.

**Art. 14:** Ai fini del mantenimento dell'efficienza dei tracciati o percorsi ciclabili di interesse regionale previsti nel PRIIM è necessario che la Regione possa contribuire alle spese di manutenzione che gravano sugli enti proprietari delle infrastrutture. Le somme da prevedere, in assenza di un modello analitico di dettaglio, sono stimate in modo parametrico considerando le principali categorie di interventi, a partire da quanto già previsto per la manutenzione delle strade regionali. In considerazione della minor complessità e articolazione degli interventi si stima un costo a km che varia dal 5% al 20%, in relazione alle caratteristiche dei percorsi, del contributo regionale per la manutenzione ordinaria delle strade regionali, quest'ultimo pari a circa 8.700 euro/km. La stima delle somme previste è dunque effettuata sulla base dell'estensione dei percorsi sui quali effettuare la manutenzione con i contributi regionali, che integrano le risorse degli enti proprietari, per intervenire su oltre 1.000,00 km di percorsi.

**Art. 15:** le limitazioni intervenute nelle assunzioni a tempo indeterminato negli anni 2015 e 2016, conseguenti al processo di riassetto della struttura operativa regionale ed alla contestuale dichiarazione di eccedenza del personale soprannumerario, come stabilito dall'articolo 2 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, rendono necessario disporre la proroga di graduatorie per il reclutamento di personale a tempo indeterminato delle categorie, in conseguenza della sospensione intervenuta nel biennio 2015 - 2016 nell'utilizzo delle medesime.

**Art. 16:** L'articolo ha come finalità la redazione di tre studi di fattibilità per la realizzazione di altrettanti progetti di paesaggio volti a dare attuazione al Piano Paesaggistico Regionale, così come indicato dall'art. 34 della disciplina di Piano approvato con deliberazione del consiglio regionale n. 37/2015. I progetti di paesaggio rispondono all'obiettivo di valorizzare e coniugare gli aspetti

paesaggistici, storico-culturali, rurali ed ambientali dei territori interessati. L'articolo prevede di finanziare tre studi di fattibilità, il primo che ha l'obiettivo di valorizzare il paesaggio legato al territorio del Mugello caratterizzato dalla presenza del lago di Bilancino, il secondo per la valorizzazione dei territori afferenti all'Unione dei Comuni del Pratomagno, e il terzo per la valorizzazione delle risorse paesaggistiche, storico-culturali, rurali ed ambientali dell'isola di Capraia di cui al protocollo d'intesa previsto dalla deliberazione Giunta regionale n. 1034/17.

**Art. 17:** L'articolo prevede l'avvio di un percorso di contribuzione regionale a favore dei comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti finalizzato alla redazione dei Piani strutturali e Piani operativi. Tali comuni, caratterizzati da carenza di risorse finanziarie e umane- professionalità non adeguate-, hanno evidenti difficoltà nell'adempimento di quanto previsto dalla l.r. 65/2014 in termini di avvio del procedimento per la redazione degli atti di governo del territorio la cui efficacia è in fase di scadenza.

**Art. 18:** Ai sensi dell'articolo 115 del d.lgs 152/2006 i tombamenti dei corsi d'acqua, consistenti in qualsiasi intervento di copertura del corso d'acqua insistente sul demanio idrico, fluviale, lacuale e su tutto il reticolo idrografico di cui all'articolo 22, comma 2, lettera e) della legge regionale 27 dicembre 2012 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica: Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994) non sono consentiti. Sebbene sussista tale divieto, i recenti eventi calamitosi verificatisi nel territorio regionale hanno evidenziato la sussistenza, in alcuni contesti territoriali urbanizzati, di situazioni particolarmente critiche dal punto di vista idrogeologico, tali da necessitare la programmazione, partendo dal territorio di riferimento, di interventi sui tratti coperti dei corsi d'acqua. Con la presente disposizione si intende dare una prima risposta alle problematiche connesse alla messa in sicurezza dei tratti coperti dei corsi d'acqua mediante la realizzazione di interventi strutturali correttivi e di adeguamento dei tratti coperti che rimuovano o, almeno, riducano il rischio idraulico garantendo o ripristinando la funzionalità idraulica dei tratti dei corsi d'acqua interessati. Il contributo potrà essere erogato anche per consentire ai comuni di agire in danno ai soggetti che hanno realizzato tombamenti in assenza dell'autorizzazione idraulica.

**Art. 19:** Le norme intervengono per consentire il trasferimento di beni immobili già oggetto di accordo tra la Regione e la Provincia di Pistoia, come indicati nell'allegato I alla l.r. 16/2017. Le disposizioni relative al trasferimento di detti immobili (articolo 11 della l.r. 89/2016 e art. 11, comma 3, della l.r. 16/2017) prevedevano un contributo della Regione per l'estinzione dei mutui gravanti su detti beni. Le disposizioni non sono risultate applicabili (e la legge regionale di variazione del bilancio 2017 ne ha previsto l'abrogazione), in quanto la Provincia è stata impossibilitata nel 2017 a estinguere il mutuo sul bene di cui al punto 1.1 dell'allegato I alla l.r. 16/2017 (Centro Visite Padule) e ha altresì verificato non sussistente il mutuo sul bene di cui al punto 1.2 (immobile via Pietro Petri 4) dell'allegato medesimo (mutuo inizialmente indicato dalla Provincia come sussistente). I suddetti beni risultano pertanto a oggi di proprietà della Provincia di Pistoia, e se ne deve prevedere il trasferimento alla Regione in conformità con l'accordo recepito con l.r. 16/2017.

Con il presente articolo si intende perciò:

- a) riproporre per il 2018 il contributo per l'estinzione del mutuo sul primo bene indicato (rideterminandone l'ammontare massimo in ragione della rinegoziazione effettuata nel 2017 dalla Provincia), consentendone così il trasferimento alla Regione nel corso del 2018; è altresì indicata la data del trasferimento delle proprietà (al momento dell'estinzione del mutuo);
- b) stabilire il trasferimento alla Regione del secondo bene indicato, non più a seguito di estinzione

di mutuo (accertato come insussistente) ma a decorrere dall'entrata in vigore della legge, in analogia con le norme previste per la generalità dei beni immobili trasferiti dalle province alla Regione. Quanto alla misura del contributo massimo previsto, si è fatto riferimento a quanto comunicato dalla Provincia di Pistoia. La norma attuale dispone per un contributo massimo di 58.000,00 euro per tenere conto dei maggiori costi della rinegoziazione (di per sé superiori al contributo originario) e di un ulteriore margine per coprire in tutto o in parte le altre spese di estinzione.

**Art. 20:** La legge n 232 del 11 dicembre 2016 (Bilancio dello Stato per l'anno Finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019) prevede l'istituzione di un fondo con una dotazione diversa per ciascuna annualità dall'anno 2017 fino all'anno 2032 finalizzato ad assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale, includendo tra i vari interventi anche (art. 1, comma 140, lett. l) l'eliminazione delle barriere architettoniche. Il successivo d.p.c.m. del 21/07/2017 prevede la ripartizione pluriennale delle risorse tra i diversi interventi con un rinvio a successivi decreti relativamente alle modalità di utilizzo del citato fondo. Con la norma proposta la Regione intende finanziare in anticipazione, limitatamente all'annualità 2018 e nel limite massimo dell'importo di euro 1.000.000,00, gli interventi richiamati nella stessa, nelle more della definizione, con appositi decreti dello Stato, delle modalità di accesso e di utilizzo delle risorse statali da parte delle regioni.

**Art. 21:** La l.r. 32/2009 prevede interventi per combattere la povertà ed il disagio sociale attraverso la redistribuzione delle eccedenze alimentari. A questo scopo, la legge individua due linee di intervento:

1. quella prevista dall'art. 3 con il quale si incarica la Giunta di predisporre un programma d'interventi a valenza triennale che deve essere attuato in collaborazione con i soggetti del Terzo Settore il cui finanziamento è pari a 50.000,00 euro;
  2. quella prevista dall'articolo 3 bis Progetto "Spesa per tutti" che consiste nell'applicazione di sconti dedicati a determinati beni, individuati fra quelli di prima necessità, a cittadini residenti in Toscana sulla base della loro condizione economica il cui finanziamento è pari a 150.000,00 euro.
- Si ritiene che i risultati innegabili prodotti dalle due linee di intervento e l'impatto benefico che le medesime hanno prodotto sui soggetti interessati rendano necessario un rifinanziamento degli interventi; poiché tuttavia per l'attuale configurazione del bilancio non è possibile prevedere uno stanziamento pluriennale che consentirebbe l'attivazione del programma – esso pure di durata triennale – di cui al citato articolo 3 della legge, si propone uno stanziamento complessivo pari a 200.000,00 euro per la sola annualità 2018, a supportare azioni volte a perseguire le finalità della legge 32/2009.

**Art 22:** Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla legge se ne dispone la sua entrata in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.